

Proposta n° 10 AREA TERZA Data 06/07/2014		
---	---	--

COMUNE DI CAPACI
AREA METROPOLITANA CITTA' DI PALERMO
AREA III
 Originale di Ordinanza del
 Sindaco

N 52 del Reg. Data 06-7-2014	OGGETTO Divieto di vendita per asporto di bevande, alcoliche e non, in contenitori di vetro da parte di tutte le attività commerciali del territorio Comunale
Parte Riservata all'Area II Bilancio _____ Missione _____ Titolo _____ Programma _____ Macroaggregato _____	NOTE

L'anno duemiladiciassette il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____
 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci il Sindaco Avv. Sebastiano Napoli, analizza la
 seguente proposta ai fini dell'assunzione delle determinazioni di competenza:

Il Funzionario Responsabile dell'Area III – Manutenzione Ambiente e Cimitero -, responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della l.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di ordinanza avente ad oggetto: **“Divieto di vendita per asporto di bevande, alcoliche e non, in contenitori di vetro da parte di tutte le attività commerciali del territorio Comunale”**.

Premesso che

- Nelle ore serali e notturne nella stagione estiva e drante le manifestazioni organizzate all'aperto si verifica una consistente presenza di Persone ;
- In tali circostanze si verifica un elevato consumo di bevande, alcolichee e non, che possonoessere vendute o somministrate in bottiglie di vetro i quali , dopò il consumo , possono essere dispersi nell'ambiente oltre al conseguente degrado ambientale, la dispersione nell'ambiente dei menzionati contenitori di vetro, in quanto soggetti ad infrangersi, può comportare un rischio per l'incolumità delle persone;
- Occorre comunque tutelare il riposo notturno delle persone e la quiete pubblica e prevenire episodi di vandalismo , risse e alrti episodi teppistici che sempre più si verificano nelle ore notturne e tutelare l'immagine e il decoro di tutto il territorio comunale;
- Il predetto fenomeno dell'abbandono sugli spazi pubblici scoperti (spiagge, marciapiedi, vie, piazze, giardini, sedi stradali in genere) di contenitori di bevande in vetro che, non essendo conferiti negli opposti contenitori , vengono a costituire un oggettivo stato di pericolo per l'utenza che si trovi a fruire in modo corretto degli spazi pubblici sopracitati, con particolare riguardo all'uenza infantile;
- La presenza di bottiglie in vetro, sia intere che in frantumi, costituisce un serio fattore di rischio per la circolazione veicolare e pedonale , con la possibilità del verificarsi di incidenti, anche gravi, dovuti alla presenza dei rifiuti sopra citatti sulle sedi stradali e i percorsi pedonali, ed inoltre costituisce un fattore di mancata igiene e decoro;
- Le azioni di prevenzione e di contrasto messe in atto hanno avuto effetti solo parziali e non soddisfacenti, anche in considerazione del fatto che l'abbandono dei suddetti contenitori di vetro si verifica con maggiore frequenza in orari serali e notturni, rendendone difficoltoso il controllo;
- l'azione di prevenzione e contrasto del fenomeno citato si ritiene debba coinvolgere anche tutte le attività commerciali che, in vario modo, possono contribuire alla riduzione di quanto evidenziato, verificato che, oltre alla problematica suddetta, e comunque ad essa collegato vi è il fenomeno dell'aumento consumo di bevande alcoliche negli spazi e luoghi pubblici sopracitati, che specie se effettuato da gruppi di persone, porta a determinare gli effetti del consumo eccessivo di alcool con i conseguenti schiamazzi, risse, violenze che, oltre a mettere a rischio l'incolumità dei soggetti coinvolti, arrecono molestia e disturbo agli altri frequentatori degli spazimpubblici, rendono necessari ripetuti interventi da parte delle forze dell'ordine;
- sono pervenute numerose segnalazioni da parte dei cittadini relativamente al descritto fenomeno a seguito delle quali sono intervenute la Polizia Municipale e i Carabinieri.

Ritenuto che

- l'art. 54 del D.lgs 18/08/2000, n. 267 T.U.E.L. , come di recente sostituito dell'art. 6 del D.L. 23/05/2008 n. 92, convertito in legge, riconosce, nel nuovo testo vigente, una ancora maggiore potestà al Sindaco , qu.le ufficiale di Governo, in tema di sicurezza urbana, in particolare secondo quanto previsto dal comma 4° del ridetto art. 54 il quale attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana;

- sia necessario ed urgente provvedere in quanto l'aflusso di persone che si manifesta nella zona balneare ed i comportamenti di irresponsabilità ed intemperanza, che si manifestano nelle ore serali, notturne e nel primo mattino da parte di facinorosi (che lanciano, spaccano ed abbandonano in maniera inusitata bottiglie di vetro destinate a contenere bevande) ,possono determinare gravi danni all'incolumità fisica delle persone e porre a repentaglio la sicurezza del territorio comunale;
- ragioni di pubblico interesse inducono ad emettere apposito provvedimento, idoneo al raggiungimento dello scopo, di vietare a esercizi commerciali siti nella zona balneare su aree private e pubbliche, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, discoteche e attività similari operanti nell'area interessata, la vendita per asporto di bevande in contenitore di vetro;
- occorre temperare l'esigenza di sicurezza dei cittadini con i legittimi interessi imprenditoriali degli esercenti commerciali;
- Il presente provvedimento debba essere adottato, onde serbare all'Amministrazione spazio e margini di intervento e madifica a migliorare e più tempestiva garanzia della cittadinanza e delle condizioni di sicurezza del territorio anche ai fini di valutare l'opportunità di inserire una previsione specifica sull'argomento tra le norme regolamentari del Comune;

Vista l'ordinanza sindacale n. 56 del 20/07/2009 con il quale si dispone l'uso di bevande alcoliche e non, in contenitori di vetro da parte di pubblici esercizi su parte del territorio comunale nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre;

Vista la legge 21.11.1981 n. 689 art.16;

Visto l'art. 54 del D.lgs 18/08/2000, n. 267 T.U.E.L. , come di recente sostituito dell'art. 6 del D.L. 23/05/2008 n. 92;

vista la determina sindacale n. 32/2015;

visto il vigente O.R.EE.LL. in Sicilia;

ravvisata la propria competenza in merito;

PROPONE DI ORDINARE

Peri motivi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati

1) È vietata la vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro, nel territorio del Comune di Capaci, da parte delle attività commerciali, dei pubblici esercizi, dei laboratori artigianali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, operatori di commercio su area pubblica, circoli privati, discoteche e attività similari; le stesse quindi possono essere somministrate esclusivamente all'interno dei predetti esercizi o nelle infrastrutture esterne da essi gestiti(tavoli, panchine, ombrelloni etc.) e purchè il contenitore venga immediatamente conferito dal consumatore in appositi recipienti predisposti, a cura del gestore, all'interno del locale e nelle sue pertinenze sopracitate. E' fatto obbligo al gestore di provvedere con immediatezza, al termine del consumo, al ritiro dei contenitori in vetro rimasti evantualmente abbandonati e al loro conferimento negli appositi contenitori sopracitati.

2) Tutti i locali e gli esercizi sopra indicati dovranno esporre il divieto in modo visibile al pubblico tramite idonea cartellonistica.

3) A tutti indistintamente il DIVIETO di consumare e/o abbandonare in tutto il territorio del comune , bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro, e bottiglie vuote.

PROPONE DI DISPORRE

La Trasmissione del presente provvedimento alla Prefettura di Palermo, alla Questura di Palermo, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, alla Compagnia Carabinieri di Carini, alla Capitaneria di Porto di Palermo, al Comando di Polizia municipale di Capaci, alla stazione dei Carabinieri di Capaci.

Che la presente ordinanza venga resa nota a mezzo stampa locale , mediante avviso sul sito internet del Comune ,nonché notificata a tutti le attività commerciali;

dare mandato all'ufficio segreteria generale di trasmettere il presente atto anche al Responsabile dell'Ufficio AA.GG. quale responsabile del sito istituzionale e dell'accessibilità informatica e del complessivo procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito web-istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione on-line nel sito dell'Amministrazione Trasparente del Comune di Capaci ai sensi di quanto disposto della deliberazione di G.M. n. 9 del 30/1/15.

PROPONE DI AVVERTIRE

Resta ferma la facoltà di vendere per asporto bevande contenute fin dall'origine in recipienti di materiale non vetroso, nonché l'asporto di bottiglie di vetro contenenti bevande, purchè le stesse siano consegnate al cliente sigillate ed opportunamente confezionate , singolarmente od unitamente ad altri cibi da asporto, per essere consumate al domicilio o in altro luogo privato.

La violazione della presente ordinanza fatta salva l'applicazione di altre norme penali violate, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 ad €. 250,00 (pagamento in misura ridotta di €. 50,00 entro 60giorni) ai sensi dell'art. 7/bis del DLgs 267/2000.

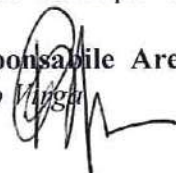
Il mancato rispetto della presente sarà segnalato dagli Organi di controllo e di vigilanza all'Autorità giudiziaria competente al fine dell'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva stante l'urgenza;

Che il Responsabile Area III è il geom. Rocco Virga alla quale chiunque si potrà rivolgere per comunicare e ottenere ogni utile informazione;

Il Funzionario Responsabile Area III

Geom. Rocco Virga



IL SINDACO

Vista la proposta redatta dal Funzionario Area Terza- manutenzione e Ambiente ;

Ritenuta la proposta in epigrafe meritevole di approvazione;

Viste le leggi vigenti in materia;

Ravvisata la propria competenza in merito

ORDINA

1) È vietata la vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro, nel territorio del Comune di Capaci, da parte delle attività commerciali, dei pubblici esercizi, dei laboratori artigianali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, operatori di commercio su area pubblica, circoli privati, discoteche e attività similari; le stesse quindi possono essere somministrate esclusivamente all'interno dei predetti esercizi o nelle infrastrutture esterne da essi gestiti(tavoli, panchine, ombrelloni etc.) e purchè il contenitore venga immediatamente conferito dal consumatore in appositi recipienti predisposti, a cura del gestore, all'interno del locale e nelle sue pertinenze sopracitate. E' fatto obbligo al gestore di provvedere con immediatezza, al termine del consumo, al ritiro dei contenitori in vetro rimasti eventualmente abbandonati e al loro conferimento negli appositi contenitori sopracitati.

2) Tutti i locali e gli esercizi sopra indicati dovranno esporre il divieto in modo visibile al pubblico tramite idonea cartellonistica.

3) A tutti indistintamente il DIVIETO di consumare e/o abbandonare in tutto il territorio del comune , bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro, e bottiglie vuote.

PROPONE DI DISPORRE

La trasmissione del presente provvedimento alla Prefettura di Palermo, alla Questura di Palermo, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, alla Compagnia Carabinieri di Carini, alla Capitaneria di Porto di Palermo, al Comando di Polizia municipale di Capaci, alla stazione dei Carabinieri di Capaci.

Che la presente ordinanza venga resa nota a mezzo stampa locale, mediante avviso sul sito internet del Comune, nonché notificata a tutte le attività commerciali;

dare mandato all'ufficio segreteria generale di trasmettere il presente atto anche al Responsabile dell'Ufficio AA.GG. quale responsabile del sito istituzionale e dell'accessibilità informatica e del complessivo procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito web istituzionale ai fini dell'obbligo di pubblicazione on-line nel sito dell'Amministrazione Trasparente del Comune di Capaci ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di G.M. n. 9 del 30/1/15.

PROPONE DI AVVERTIRE

Resta ferma la facoltà di vendere per asporto bevande contenute fin dall'origine in recipienti di materiale non vetroso, nonché l'asporto di bottiglie di vetro contenenti bevande, purché le stesse siano consegnate al cliente sigillate ed opportunamente confezionate, singolarmente od unitamente ad altri cibi da asporto, per essere consumate al domicilio o in altro luogo privato.

La violazione della presente ordinanza fatta salva l'applicazione di altre norme penali violate, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 ad €. 250,00 (pagamento in misura ridotta di €. 50,00 entro 60giorni) ai sensi dell'art. 7/bis del DLgs 267/2000.

Il mancato rispetto della presente sarà segnalato dagli Organi di controllo e di vigilanza all'Autorità giudiziaria competente al fine dell'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva stante l'urgenza;

Che il Responsabile Area III è il geom. Rocco Virga alla quale chiunque si potrà rivolgere per comunicare e ottenere ogni utile informazione;

Si informa altresì che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al TAR di Palermo nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione del presente provvedimento, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 (centoventi) giorni.

IL SINDACO
Avv. Sebastiano Napoli



Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Somma)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Somma)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

☐ **CHE** la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. .Salvatore Somma)